

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: SK.2012.30

Sentenza del 21 agosto 2012

Corte penale

Composizione

Giudici penali federali Giuseppe Muschietti,
Presidente, Peter Popp e Sylvia Frei
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

MINISTERO PUBBLICO DELLA
CONFEDERAZIONE, rappresentato dal Procuratore
federale Alfredo Rezzonico,

contro

A., difeso d'ufficio dall'avv. Matteo Quadranti,
attualmente in regime di espiazione anticipata della
pena presso il Penitenziario cantonale "La Stampa"

Oggetto

Ripetuta infrazione aggravata alla legge federale sugli
stupefacenti

Considerato che:

- con scritto del 24 novembre 2011, il qui imputato, per il tramite del suo difensore, ha chiesto al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) che si proceda nei suoi confronti con rito abbreviato ai sensi degli art. 358 e segg. CPP (cl. 1 pag. 4.2.1.);
- ciò posto, in data 1° dicembre 2011 il MPC ha deciso sull'attuazione della procedura abbreviata, accogliendo la richiesta di A. (cl. 1 pag. 4.2.2 segg.);
- il 12 giugno 2012, il MPC ha comunicato all'imputato l'atto d'accusa ex art. 360 CPP, assegnandogli un termine per determinarsi in merito (cl. 37 pag. 100.1 segg.);
- l'atto di accusa del 12 giugno 2012 recita in particolare quanto segue (cl. 37 pag. 100.1 segg.):

**Atto d'accusa (procedura abbreviata)
Artt. 360 e segg. CPP**

[omissis]

1. Fatti contestati

Ripetuta infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti, art. 19 cpv. 1 e 2 LStup:

per avere,

- 1.1 *in correatà con più persone,
da giugno 2007 fino al 9 febbraio 2008,
in diverse località della Svizzera e in Italia,
in più occasioni, senza essere autorizzato,
acquistato utilizzando denaro messo a disposizione da terze persone non meglio identificate,
trasportato ed esportato in Italia un quantitativo complessivo di 3 kg di stupefacenti del tipo cocaina,
nonché, fatto i preparativi per tenere in deposito un quantitativo non inferiore a 16 kg di cocaina e
per acquistare un imprecisato quantitativo di cocaina proveniente dal suddetto traffico per una
somma di denaro non meglio stabilita,
sapendo o dovendo presumere, vista l'importante quantità di sostanza stupefacente trafficata, di
mettere direttamente in pericolo la salute di molte persone,*

facendo mestiere dei traffici nazionali e internazionali di stupefacente del tipo cocaina, realizzando in tal modo una grossa cifra d'affari, comunque superiore a CHF 100'000.--, e un guadagno considerevole a valere quale finanziamento e soddisfacimento dei propri bisogni vitali, agendo come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti a livello internazionale,

e meglio

- *nel corso del mese di giugno 2007, a Lugano e in seguito a I-Torino e a I-Parma, acquistato, utilizzando denaro messo a disposizione da terze persone non meglio identificate residenti in Italia, tra le quali una cittadino di etnia albanese di nome B., un quantitativo di 2 kg di cocaina al prezzo complessivo di EUR 50'000.--, trasportato ed esportato in Italia tale quantitativo di cocaina, con la partecipazione di C., D. ed E., stupefacente nascosto in valigie con doppio fondo all'interno di un'automobile, conseguito un guadagno personale di EUR 2'000.-- e di 10 grammi di cocaina destinati al proprio consumo personale, sostanza stupefacente proveniente da un traffico di cocaina effettuato tra il 24 maggio 2007 e il 12 giugno 2007 da BR-Fortaleza a Zurigo da un'organizzazione criminale facente capo a F., attraverso il quale sono stati trasportati in valigie con doppio fondo, tramite 5 corrieri, almeno 16 kg di cocaina, di cui 12 kg giunti a Zurigo (un corriere è stato arrestato in Spagna),*
- *in un periodo non meglio definito, comunque tra giugno 2007 e il 19 agosto 2007, a Giubiasco, a Stabio attraverso il confine di Stato e in seguito a I-Clivio, acquistato, utilizzando denaro messo a disposizione da terze persone non meglio identificate residenti in Italia, un quantitativo di 1 kg di cocaina, trasportato ed esportato in Italia tale quantitativo di cocaina, con la partecipazione di G. e la complicità di H., nascosto nel doppiofondo di una valigia all'interno dell'auto di G. e H., scortando personalmente con la propria auto tale trasporto, conseguito un guadagno personale di EUR 3'000.--, sostanza stupefacente proveniente da un traffico di cocaina effettuato tra fine luglio 2007 e inizio agosto 2007 da BR-Fortaleza a Zurigo da un'organizzazione criminale facente capo a F. e D., attraverso il quale sono stati trasportati in valigie con doppio fondo, tramite 8 corrieri, almeno 24-30 kg di cocaina, sostanza stupefacente trasportata a Giubiasco ed in seguito ad Agno,*
- *a Zurigo, Lugano, Minusio, Bellinzona, il 9 febbraio 2008 e nei giorni precedenti, fatto i preparativi unitamente a I. e G. per tenere in deposito un quantitativo non inferiore a 16 kg di cocaina, nonché per acquistare una parte del quantitativo di cocaina depositato per una somma di denaro non meglio stabilita, destinato ad essere trasportato e esportato in Italia; in particolare, provveduto ad affittare un appartamento a Minusio per assicurare un alloggio ai corrieri e noleggiato due furgoni, per recarsi a Zurigo ed effettuare il trasporto degli stessi corrieri e delle loro valigie contenenti la sostanza stupefacente, sostanza stupefacente che sarebbe dovuta arrivare a Zurigo in provenienza da BR-Fortaleza tra fine gennaio 2008 e inizio febbraio 2008, nell'ambito di un traffico internazionale organizzato da un'organizzazione criminale facente capo a F. e D. e al quale ha partecipato J., durante il quale sono stati trasportati in valigie con doppio fondo, tramite 13 corrieri, 63 kg*

di cocaina, traffico interrotto a seguito dell'arresto di F. e dei 13 corrieri, avvenuto l' 8 febbraio 2008 all'aeroporto di BR-Fortaleza, dove sono stati sequestrati 41 kg di cocaina mentre ulteriori 12 kg di cocaina sono stati sequestrati a Zurigo,

1.2 *in correatà con K., L. e tale "M." non meglio identificato, tra settembre e novembre 2007, a Zurigo, Gentilino, Manno, Ponte Cremenaga, Chiasso, I-Torino, nonché altre località del Cantone Ticino e dell'Italia, in 7-8 occasioni, senza essere autorizzato, acquistato, trasportato ed esportato in Italia sostanza stupefacente del tipo marijuana per un quantitativo compreso fra un minimo di 94 kg e un massimo di 106 kg, di cui 10 kg sequestrati a Ponte Cremenaga a K. il 10 novembre 2007, con un tenore di THC pari al 12,8-13,2 %, sostanza acquistata a un prezzo compreso tra gli EUR 3'000.-- e gli EUR 3'200.-- al chilogrammo, per essere rivenduta a un prezzo compreso tra gli EUR 3'800.-- e gli EUR 4'000.-- al chilogrammo, sapendo o dovendo presumere, vista l'importante quantità di sostanza stupefacente trafficata, di mettere direttamente in pericolo la salute di molte persone, facendo mestiere dei traffici nazionali e internazionali di stupefacente del tipo marijuana, realizzando in tal modo una grossa cifra d'affari, comunque superiore a CHF 100'000.--, e un guadagno a valere quale finanziamento e soddisfacimento dei propri bisogni vitali, agendo come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti a livello internazionale,*

1.3 *in correatà con più persone, tra ottobre 2009 e il 23 marzo 2010, a Bellinzona, Quartino, Bienne, Einsiedeln, Wädenswil, I-Ponte Tresa, I-Como e I-Torino, in più occasioni, senza essere autorizzato, acquistato da N. e da una non meglio identificata O. sostanza stupefacente del tipo marijuana per un quantitativo compreso tra un minimo di 41 kg e un massimo di 42,5 kg, sapendo o dovendo presumere, vista l'importante quantità di sostanza stupefacente trafficata, di mettere direttamente in pericolo la salute di molte persone, facendo mestiere dei traffici nazionali e internazionali di stupefacente del tipo marijuana, realizzando in tal modo una grossa cifra d'affari, comunque superiore a CHF 100'000.--, e un guadagno considerevole a valere quale finanziamento e soddisfacimento dei propri bisogni vitali, agendo come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti a livello internazionale,*

sostanza stupefacente trasportata in Ticino ed in seguito esportata in Italia,

e meglio:

- *in correatà con G., con la complicità di H., tra ottobre 2009 e il 3 febbraio 2010, in almeno tre occasioni, acquistato a Bienne da una non meglio identificata O., un quantitativo pari a un minimo di 21,5 kg a un massimo di 22,5 kg di sostanza stupefacente del tipo marijuana, al prezzo di ca. EUR 3'000.--/3'200.-- al kg,*

sostanza stupefacente trasportata in Ticino ed in seguito esportata in Italia,
per essere rivenduta a un prezzo compreso tra gli EUR 3'800.-- e gli EUR 4'000.-- al
chilogrammo,

- in correità con G.,
con la complicità di H.,
il 22 febbraio 2010,
in un'unica occasione,
acquistato a Einsiedeln/Wädenswil da N., un quantitativo di 10 kg di sostanza stupefacente
del tipo marijuana al prezzo ca. EUR 3'000.-/3'200.- al kg,
sostanza stupefacente trasportata in Ticino e in seguito esportata in Italia,
per essere rivenduta a un prezzo compreso tra gli EUR 3'800.-- e gli EUR 4'000.-- al
chilogrammo,

- in correità con G. e altre persone non identificate,
nel corso del mese di marzo 2010,
fatto i preparativi per l'acquisto a Einsiedeln/Wädenswil da N. di un quantitativo di 10 kg di
sostanza stupefacente del tipo marijuana,
traffico interrotto a causa dell'arresto di G., avvenuto il 22 marzo 2010 e dell'imputato,
avvenuto il 24 marzo 2010,
sostanza stupefacente destinata a essere trasportata in Ticino e in seguito esportata in Italia.

[omissis]

4. Oggetti e valori patrimoniali sequestrati (art. 326 cpv. 1 lett. c CPP)

4.1 Elenco valori patrimoniali sequestrati con rinvio agli atti

Data sequestro	Importo sotto sequestro	Ubicazione valori patrimoniali	Documento numero	Sequestrati da
24.03.2010	EUR 10'000.--	Banca P., conto MPC	23-04-00316	Ministero pubblico del Cantone Ticino

4.2 Elenco oggetti ancora sotto sequestro con rinvio agli atti

Ai sensi dell'art. degli artt. 69, 70 e 71 CP e con riferimento alla seguente tabella, si richiede il mantenimento del sequestro a fini probatori dei beni indicati ai punti 1, 2, 3 e 6, mentre si dispone il dissequestro dei beni indicati ai punti 4, 5, 7, 8 e 9:

N.	Oggetti sequestrati al momento dell'arresto	Documento numero	Sequestrati da
1	1 apparecchio iPhone, marca Apple, colore nero, bordi grigi, IMEI 1, numero di chiamata 2, con carta SIM n. 3 della WIND	08-14-00005	Ministero pubblico del Cantone Ticino
2	1 telefono cellulare marca Nokia, modello N95, colore nero, IMEI 4, numero di chiamata 5, con batteria e carta SIM n.6 della Fastweb	08-14-00005	Ministero pubblico del Cantone Ticino
3	1 telefono cellulare marca Nokia, modello X3, colore nero e rosso, IMEI 7, con inserita scheda SIM, numero di chiamata 8, con batteria	08-14-00005	Ministero pubblico del Cantone Ticino
4	1 caricatore di rete Nokia	08-14-00005	Ministero pubblico del Cantone Ticino
5	1 CD Nokia E51-1	08-14-00005	Ministero pubblico del Cantone Ticino
6	1 agenda in similpelle, colore nero, contenente materiale cartaceo vario	08-14-00005	Ministero pubblico del Cantone Ticino
7	1 penna marca Mont Blanc, colore nero, contenuta nell'agenda di cui al punto 6	08-14-00005	Ministero pubblico del Cantone Ticino
8	Fatture e ricevute varie	08-14-00005	Ministero pubblico del Cantone Ticino
9	Documentazione cartacea varia	08-14-00005	Ministero pubblico del Cantone Ticino

Gli oggetti sopra menzionati si trovano presso il Ministero pubblico della Confederazione, sede distaccata Lugano.

5. Spese d'istruzione sostenute (art. 326 cpv. 1 lett. d CPP)

Le spese totali del procedimento ammontano a CHF 25'393.10 (allegato 1 e 2 al presente atto d'accusa).

[omissis]

7. Entità della pena (art. 360 cpv. 1 lett. b e g CPP)

7.1 A., è autore colpevole di ripetuta infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti, ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 e 2 LStup.

- 7.2 *A. è condannato a una pena detentiva di 4 (quattro) anni e 6 (sei) mesi (artt. 40 e segg. CP), dedotto il carcere preventivamente sofferto.*
- 7.3 *Viene ordinata la confisca della somma di EUR 10'000.--, attualmente sotto sequestro, a favore della Cassa federale a titolo di risarcimento equivalente, ai sensi dell'art. 71 CP.*
- 7.4 *A. è condannato al pagamento delle spese processuali, indicate al punto 5, così come della tassa di giustizia. Quest'ultima sarà fissata dal Tribunale adito.*
- 7.5 *È ordinato il mantenimento del sequestro a scopi probatori nell'ambito del procedimento SV.09.0165-RA dei seguenti oggetti:*
- *1 apparecchio iPhone, marca Apple, colore nero, bordi grigi, IMEI 1, numero di chiamata 2, con carta SIM n. 3 della WIND,*
 - *1 telefono cellulare marca Nokia, modello N95, colore nero, IMEI 4, numero di chiamata 5, con batteria e carta SIM n. 6 della Fastweb,*
 - *1 telefono cellulare marca Nokia, modello X3, colore nero e rosso, IMEI 7, con inserita scheda SIM, numero di chiamata 8, con batteria,*
 - *1 agenda in similpelle, colore nero, contenente materiale cartaceo vario.*
- 7.6 *È ordinata la restituzione dei seguenti oggetti:*
- *1 caricatore di rete Nokia,*
 - *1 CD Nokia E51-1,*
 - *1 penna marca Mont Blanc,*
 - *fatture e ricevute varie,*
 - *documentazione cartacea varia.*
- 7.7 *L'esecuzione della pena compete al Cantone Ticino (art. 74 LOAP).*

8. *Proposte per decisioni giudiziarie successive (art. 326 cpv. 1 lett. g CPP)*

Nessuna.

[omissis]"

- *in data 18 giugno 2012, A. ha accettato l'atto di accusa così come proposto dal pubblico ministero, firmando di proprio pugno la dichiarazione di accettazione ex art. 360 cpv. 2 CPP che recita: "Accetto irrevocabilmente l'atto d'accusa con la proposta di pena del 12 giugno 2012 nell'ambito della procedura abbreviata e rinuncio esplicitamente ai mezzi di ricorso" (cl. 37 pag. 100.13);*

- l'atto d'accusa datato 12 giugno 2012 essendo stato accettato dall'imputato, in applicazione dei combinati art. 360 cpv. 4 e art. 19 cpv. 2 lett. b CPP nonché art. 35 cpv. 1 e 36 cpv. 2 LOAP, con scritto 21 giugno 2012 il pubblico ministero lo ha trasmesso con il fascicolo alla Corte penale del Tribunale penale federale, postulando che essa statuisca nella composizione di tre giudici (cl. 37 pag. 100.11 seg.);
- il 22 giugno 2012 la scrivente Corte penale ha ricevuto l'atto d'accusa in questione (cl. 37 pag. 100.1 segg.);
- la pena detentiva proposta dal MPC è inferiore a cinque anni, così come richiesto nell'art. 358 cpv. 2 CPP;
- l'atto di accusa rispecchia i requisiti dell'art. 360 cpv. 1 CPP;
- in data 2 luglio 2012 il presidente della Corte adita ha disposto la composizione della Corte, comunicandola alle parti (cl. 37 pag. 160.1 seg.);
- con scritto dell'11 luglio 2012, il Tribunale ha rammentato i principi della remunerazione del difensore d'ufficio ed ha richiesto l'invio della nota d'onorario relativa, come pure del formulario compilato concernente la situazione patrimoniale dell'imputato (cl. 37 pag. 721.1 seg.);
- la direzione della procedura ha di seguito staccato le citazioni di rito nonché disposto l'acquisizione dell'estratto del casellario giudiziale svizzero ed italiano (cl. 37 pag. 820.1 seg., 831.1 seg., 231.1 segg.);
- con scritto del 18 luglio 2012, l'avv. Quadranti ha trasmesso alla scrivente Corte la sua nota di onorario per le prestazioni svolte a partire dall'agosto 2010 ed il formulario sulla situazione patrimoniale dell'imputato (cl. 37 pag. 271.3 segg., 721.3 segg.);
- in applicazione dell'art. 361 cpv. 1 CPP, in data odierna la Corte penale del Tribunale penale federale ha svolto il pubblico dibattimento alla presenza delle parti;
- come disposto nell'art. 361 cpv. 4 CPP, la Corte non ha esperito alcuna istruttoria dibattimentale;
- in casu, la procedura abbreviata risulta conforme al diritto e opportuna, segnatamente nell'ottica dell'economia procedurale;

- interrogato nel quadro dell'odierno dibattimento, l'imputato ha ammesso i fatti in misura concordante con gli atti di causa, come richiesto dall'art. 361 cpv. 2 CPP;
- anche in occasione del pubblico dibattimento, sia il MPC che la difesa dell'imputato hanno concluso per l'adeguatezza della pena da irrogare, così come proposta dalle parti;
- con mente alle proposte di dispositivo, in occasione del pubblico dibattimento le parti hanno preso atto delle modifiche che si impongono, segnatamente quò ai punti 7.2 e 7.3, e meglio nel senso riportato nel dispositivo alla presente sentenza;
- con riferimento all'adeguatezza della sanzione, il tribunale verifica se la pena proposta è adeguata a norma degli art. 47 e segg. nonché art. 42 CP;
- le pene richieste devono ossequiare le normative relative alla commisurazione della pena e risultare pertanto adeguate (art. 362 cpv. 1 lett. c CPP);
- in casu, il pubblico ministero propone la condanna di A. alla pena detentiva di quattro anni e sei mesi per il titolo di ripetuta infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti poiché commessa per mestiere ed in banda, e siccome riferita, circostanza rilevante ovviamente per la sola cocaina, non valendo tale aggravante in presenza di marijuana, ad una quantità di stupefacente tale da mettere in pericolo la salute di molte persone;
- nel caso concreto, le sanzioni proposte con l'atto di accusa appaiono adeguate stante il fatto che si è confrontati con importanti quantitativi di stupefacente, ed in particolare di cocaina, sostanza presente in quantità tali da mettere in pericolo la salute di molte persone; in casu, trattasi di infrazione aggravata ex art. 19 n. 2 LStup, segnatamente alla luce dell'importante cifra d'affari (superiore a fr. 100'000.--) e dei regolari redditi conseguiti col citato traffico, nonché alla luce della frequenza e dell'intensità degli atti punibili, così come pure delle finalità egoistiche perseguite, fermo restando altresì la ricorrenza di precedenti specifici, come risulta dal casellario giudiziale italiano (cl. 37 pag. 231.6 segg.);
- come evidenziato sopra, le condizioni per l'applicazione della procedura abbreviata sono di riflesso adempite, come sono pure rispettati i presupposti di cui agli art. 358 e segg. CPP;
- le fattispecie penali e le sanzioni figuranti nell'atto d'accusa vengono di seguito recepite nella sentenza (art. 362 cpv. 2 CPP);

- occorre tener conto del carcere preventivo sofferto dal 24 marzo 2010 al 28 settembre 2010 (189 giorni), mentre l'esecuzione anticipata della pena verrà tenuta in debita considerazione nel quadro dell'espiazione della sanzione;
- il Tribunale decide liberamente sulle ulteriori conseguenze giuridiche, tra cui i costi procedurali ed eventuali indennizzi (art. 362 cpv. 2 CPP e contrario in relazione con l'art. 424 cpv. 1 CPP);
- che, nel caso in esame, le spese elencate nell'atto di accusa, oggetto di emendamento nel dispositivo della presente sentenza, paiono conformi agli art. 1 e segg. RSPPF;
- vista la situazione finanziaria dell'imputato, gli emolumenti nella presente procedura di primo grado vengono fissati nel minimo legale previsto, corrispondente a fr. 1'000.-- (art. 5 e 7 lett. b RSPPF);
- in punto alla nota d'onorario del difensore, il Tribunale procede alla sua tassazione in ragione di complessivi fr. 15'730.--, così come richiesto dal patrocinatore;
- con riferimento all'art. 135 cpv. 4 CPP, lo scrivente Collegio non ritiene adempiuti i presupposti per poter ridurre in questa sede l'importo di cui al precedente considerando;
- in occasione del pubblico dibattimento, all'imputato è stato rammentato che, tramite l'accettazione dell'atto d'accusa, egli rinuncia sia allo svolgimento della procedura ordinaria sia all'interposizione di eventuali rimedi giuridici;
- pertanto nulla osta a che la Corte adita possa recepire l'atto di accusa ai sensi dell'art. 362 cpv. 2 CPP, con le modifiche accettate dalle parti in occasione dei pubblici dibattimenti.

Il Collegio giudicante pronuncia:

1. A. è riconosciuto autore colpevole di ripetuta infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1 e 2 LStup).
2. A. è condannato alla pena detentiva di quattro anni e sei mesi, a cui va dedotto il carcere preventivo sofferto, pari a 189 giorni (art. 40 e seg. CP).
3. A. è condannato al pagamento di fr. 12'000.-- a favore della Confederazione a valere quale risarcimento equivalente (art. 71 CP).

In vista dell'esecuzione del risarcimento, è mantenuto il sequestro sui valori patrimoniali di pertinenza di A. depositati sul conto del Ministero pubblico della Confederazione presso la Banca P.

4. A. è condannato al pagamento delle spese procedurali, che ammontano a:

fr.	6'000.--	emolumento per la procedura preliminare
fr.	4'200.--	costi misure di sorveglianza tecnica
fr.	8.--	altri costi
fr.	<u>1'000.--</u>	<u>tassa di giustizia</u>
fr.	11'208.--	Totale
5. L'indennità dovuta al difensore d'ufficio avv. Matteo Quadranti è fissata in fr. 15'730.-- (IVA inclusa), importo a carico della Confederazione.
6. I seguenti oggetti vengono restituiti ad A.:
 - 1 apparecchio iPhone, marca Apple, colore nero, bordi grigi, IMEI 1, numero di chiamata 2, con carta SIM n. 3 della WIND;
 - 1 telefono cellulare marca Nokia, modello N95, colore nero, IMEI 4 numero di chiamata 5, con batteria e carta SIM n. 6 della Fastweb;
 - 1 telefono cellulare marca Nokia, modello X3, colore nero e rosso, IMEI 7, con inserita scheda SIM, numero di chiamata 8, con batteria;
 - 1 agenda in similpelle, colore nero, contenente materiale cartaceo vario.
 - 1 caricatore di rete Nokia;
 - 1 CD Nokia E51-1;
 - 1 penna marca Mont Blanc;
 - fatture e ricevute varie;

- la restante documentazione cartacea sequestrata presso A.

7. L'esecuzione della pena compete al Canton Ticino (art. 74 LOAP).

Il Presidente notifica verbalmente la sentenza alle parti in seduta pubblica e la motiva per sommi capi.

La motivazione scritta completa della sentenza è consegnata seduta stante brevi manu a:

- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale Alfredo Rezzonico
- Avv. Matteo Quadranti (per sé e per A.)

In nome della Corte penale
del Tribunale penale federale

Il Presidente

La Cancelliera

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, **entro 30 giorni** dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 90 e art. 100 cpv. 1 LTF).

Il ricorrente può far valere, in applicazione per analogia dell'art. 362 cpv. 5 CPP, soltanto di non avere accettato l'atto d'accusa o che la sentenza non corrisponde allo stesso

Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d'ufficio deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, casella postale 2720, 6501 Bellinzona (art. 135 cpv. 3 lett. a e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP).

Il reclamo può essere presentato per i motivi seguenti: a. la violazione del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia; b. l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti; c. l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP).